



COMUNE DI LUNGAVILLA
Provincia di PAVIA

Struttura 1 - Amministrazione Generale, Servizi alla Persona, Commercio e Attività Produttive
Determinazione numero **43 – Registro Generale** Del **12-08-2016**
N. 12 Settoriale

OGGETTO:	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. CIG: Z481AE9CD7
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 28/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2016/2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 25 in data 28/05/2016 esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 18/6/2016 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;

Dato atto che:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- al fine di procedere alla valutazione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione si procederà alla comparazione dei preventivi di spesa con almeno tre operatori economici;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Atteso che il servizio oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e verranno aggiudicati alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 sulla base dei parametri indicati nella lettera di invito;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n.

98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
- l'obbligo per le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso alla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte da SINTEL di ARCA, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Procedura negoziata, inviata ad almeno 3 operatori economici;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valevole anche per lo strumento della SINTEL di ARCA Lombardia nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D. Lgs 50/2016;

Visto l'elenco degli operatori economici iscritti sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia per il Comune di Lungavilla;

Considerato che:

- l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di assistenza scolastica alunni disabili a.s. 2016/2017
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula dei contratti avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella allegata lettera di invito

Dato atto che è stata predisposta la seguente documentazione:

- 01 Lettera- invito;
- 02 Richiesta di partecipazione alla gara;
- 03 Autodichiarazione cumulativa;
- 04 Modello C offerta Tecnica
- 05 Modello D offerta economica;
- 06 Capitolato;

Dato atto che l'AVCP ha attribuito a tale procedura il codice CIG n. Z481AE9CD7, ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2010, n. 136, così come modificato dal D.lgs. 12/11/2010, n. 187 convertito con modificazioni in legge 17/12/2010, n. 217;

Considerato che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica, verrà richiesto, successivamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge alla ditta affidataria;

Con tutto ciò premesso;

DETERMINA

di stabilire che per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per alunni disabili A.S. 2016/2017 si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 con il sistema dello strumento della procedura negoziata nell'ambito della piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia;

di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato a seguito all'acquisizione di almeno tre preventivi, nell'intesa che si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

- il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il contratto è la fornitura di un servizio di assistenza scolastica agli alunni disabili segnalati dalla direzione scolastica per l'anno 2016/2017;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula dei contratti avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella allegata lettera di invito;

di approvare la seguente documentazione:

01 Lettera-invito;

02 Richiesta di partecipazione alla gara;

03 Dichiarazioni;

04 Modello offerta economica;

05 Capitolato;

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi propri di bilancio;

di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 la seguente somma di € 14.000,00 Miss/Progr./Titolo/Macro 4061103 P.F. U.13299999 Capitolo 3947 del bilancio di previsione 2016-2018 relativa all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva come segue:

- € 7.000,00 esercizio 2016
- € 7.000,00 esercizio 2017

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito web istituzionale:

- Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti (Art. 23 D.lgs. 33/13).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARIANI ROBERTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.